

COMUNE DI GIOIA TAURO

Provincia di Reggio Calabria

ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento predisposto ai sensi dell'artt. 4 e 17 del D. Lgs 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del comune di Gioia Tauro degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale per i casi in cui non è possibile che lo stesso sia assolto dalla struttura interna comunale - Avvocatura – (incompatibilità/ conflitto di interesse – materia particolarmente specialistica dell'incarico – accesso magistrature superiori- prolungata assenza dal servizio incompatibili con i tempi di difesa).

2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato II B) al D. Lgs n.163/2006: "Codice dei contratti pubblici" relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/117/CE e 2004/118/CE, per il conferimento dei quali dovranno essere applicate le disposizioni di cui all'art.20 del medesimo Codice.

ART. 2 Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa. La cui tenuta è demandata al Responsabile del Settore Affari Generali, secondo le modalità di seguito descritte. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello -Cassazione Civile.

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro , Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso: Tribunale –Corte d'Appello - Cassazione Penale.

L'iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato . In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile dell'Avvocatura o, in caso di assenza, del Responsabile del Settore Affari generali, di Avviso pubblico da pubblicare sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'ente e comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel

distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria. L'elenco così formato avrà valore per tutto il 2017. Successivamente alla fase istitutiva, Il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale , mediante aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

2. I nominativi dei professionisti richiedenti effettuate le preliminari verifiche e ritenuti idonei, sono inseriti nell' Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione Il comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

3. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista , tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000 e quanto disposto da apposito regolamento comunale.

ART. 3 Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti :

- a) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati con un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni compiuti a far data da quella prevista come termine di presentazione della domanda per l'inserimento nell'Elenco l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale civile e del lavoro, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori ;
- b) Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- c) Godimento dei diritti civili e politici;
- d) Capacità a contrarre con la P.A.
- e) l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
- f) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- g) Esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto del Lavoro rilevabile nel curriculum vitae e professionale;

2. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il comune di Gioia Tauro . Tale incompatibilità

opera altresì nei confronti di avvocato che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.

3. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

ART. 4 Iscrizione nell'Elenco

1. L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni (max 2) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati :

- L'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;

- Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;

- L'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

- Godimento dei diritti civili e politici;

- l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni

- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell' Elenco a cui si chiede l'iscrizione;

c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Gioia Tauro o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del rapporto instaurato ;

d) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e delle previsioni del codice integrativo di comportamento approvato con deliberazione della C.S. 240/2013 secondo quanto previsto all'art. 2 del citato codice e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

e) l'impegno a rendere senza alcuna pretesa di rimborsi e/o onorari oneri all' Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio

f) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

2.L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato , nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il comune si riserva in oltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione .

3.Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

ART. 5 Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale sulla base della relazione del Responsabile del settore a cui afferisce la controversia, *rationae materiae* in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'ente e previa dichiarazione, debitamente motivata del Responsabile del Ufficio Legale in ordine all'impedimento all'assunzione dello specifico *incarico ad litem*.

2.Il responsabile del servizio di Avvocatura Comunale o, in mancanza, del Settore Affari generali, procede all'individuazione del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- foro di competenza della causa da affidare;
- casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- rotazione
- Assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell'ente .

3.Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice integrativo di comportamento approvato dall'Ente con deliberazione della G.M. n. 203/2013 la cui inosservanza sarà causa di risoluzione ai sensi dell'art. 2 del citato codice, nonché E dal piano Triennale di Prevenzione della corruzione approvato con deliberazione G.M. n. 15 / 2016 e successivi aggiornamenti.

4.Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso comune.

5.Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il comune.

6.Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio.

In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso

ART. 6 Condizioni

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere il seguente contenuto:

a) l'indicazione del valore della causa;

b) il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegata al DM n. 55/2014 come disposte nel successivo articolo ;

c) obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo articolo 7 commi A e B ;

d) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;

e) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente e che dovrà essere allegato all'atto di incarico

f) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio il rischio di soccombenza - all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo di software di cui si potrà dotare l'Ufficio legale dell'ente .

g) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.

h) Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale

i) Garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;

ART. 7 Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio

1. Il corrispettivo (onorari) al professionista esterno sarà determinato con le riduzioni di seguito indicate assumendo quale valore di partenza il parametro di cui alle tabelle forensi allegata al DM n. 55/2014 ridotto del 25% per i giudizi di valore fino a €520.000,00 (*di seguito indicato quale misura tariffaria minima*) oltre iva e cpa con esclusione del rimborso forfettario del 15%.

2. Per i giudizi di valore superiore a €520.000,01 il corrispettivo (onorari) al professionista esterno sarà determinato con le riduzioni di seguito indicate assumendo quale valore di partenza il parametro di cui alla

tabelle forensi allegate al DM n. 55/2014 ridotto del 10% (*di seguito indicato quale misura tariffaria minima*) oltre Iva e CPA con esclusione del rimborso forfettario del 15%, e con ulteriori riduzioni come di seguito indicate:

- 1) nella misura tariffaria minima, come fissata al comma B, ridotta del 40%, nei casi di soccombenza o abbandono del giudizio;
- 2) nella misura tariffaria minima, come fissata al comma B, ridotta del 30% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite;
- 3) nella misura tariffaria minima, come fissata al comma B, ridotta del 20%, in caso di esito pienamente favorevole.

3. Con riferimento sia al comma 1 che al comma 2 qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso - eccetto il riconoscimento delle spese vive debitamente documentate -, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

4. Qualora la sentenza favorevole all'ente compensi parzialmente le spese di lite è dovuta per intero la quota del compenso giudizialmente liquidato, mentre sulla quota sulla quale è caduta la compensazione le competenze nella misura ridotta del 30% di cui al comma 2. È esclusa la possibilità di applicare gli aumenti previsti per le singole fasi di attività. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

5. Con riferimento sia al comma 1 che al comma 2, nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

6. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio, come da schema allegato al presente Regolamento. Il responsabile dell'Ufficio legale provvederà all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione.

7. Con riferimento sia al comma 1 che al comma 2, su richiesta del professionista e compatibilmente alle disponibilità di cassa dell'ente, potrà essere riconosciuto un anticipo, a valere sulle voci di spese processuali, in misura non superiore al 60 % del importo presunto indicato in parcella. Sarà anticipato altresì un importo corrispondente al 10 % della somma riportata nel preventivo di massima, relativa ai compensi professionali.

8. Tale importo, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, sarà oggetto di compensazione.

9. Ai fini della presente disciplina e con riferimento al solo comma 2, per sentenza favorevole all'Ente si intende ogni statuizione emessa da organi giurisdizionali o arbitrali, che, qualunque sia la sua natura e qualificazione formale, decidendo in rito o nel merito, ancorché in via non definitiva, comporti i seguenti risultati:

A) AZIONI RISPETTO ALLE QUALI L'ENTE È CONVENUTO/RESISTENTE:

a) per le azioni impugnatorie, la statuizione giudiziale lascia intatto il provvedimento amministrativo impugnato;

b) per le azioni volte ad accertare od ottenere ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, la domanda sia stata accolta in misura non superiore al 30% di quanto richiesto;

c) per tutte le altre azioni, la domanda non sia stata accolta nemmeno in parte;

B) AZIONI PER LE QUALI L'ENTE È ATTORE/RICORRENTE:

a) per le azioni volte ad accertare od ottenere, a qualsiasi titolo, ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, la domanda sia stata accolta per almeno il 50% di quanto richiesto;

b) per tutte le altre azioni, la domanda sia stata accolta almeno per il 50 %

C) SENTENZA FAVOREVOLE ALL'ENTE A SEGUITO DI TRANSAZIONE DELLA LITE.

Ai fini della presente disciplina, costituisce sentenza favorevole all'Ente ogni decisione che dichiari l'estinzione del giudizio a seguito dell'avvenuta transazione della lite in corso di giudizio. Per le cause volte ad accertare od ottenere, a qualsiasi titolo, ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, il comma 1 si applica soltanto quando la transazione abbia comportato un risultato utile per l'Ente superiore al 50 % dell'oggetto del contendere, in termini di risparmio di spesa per le azioni proposte avverso l'Amministrazione ed in termini di maggiore entrata per le azioni proposte dall'Amministrazione nei confronti di terzi.

ART. 8 Cancellazione dall'elenco

1.E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

1. abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
2. non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
3. abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico,
4. siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze ;
5. su istanza del richiedente;

2.Nei casi previsti nei nn. 1,2,3,4, la cancellazione dell'incarico viene comunicata al soggetto interessato.

ART. 9 Registro

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un" Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata all' Avvocatura comunale .

ART. 10 Pubblicità

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione. Per l'iscrizione nell'elenco, il comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale Web

dell'Ente. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, a cura del responsabile del Responsabile dell'Avvocatura Comunale , sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i e comunicati alla funzione pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. (sistema PERLA PA). L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

ART. 11 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.

Allegato al Regolamento

COMUNE DI GIOIA TAURO

Prov. di Reggio Calabria

SCHEMA SCRITTURA PRIVATA

**DISCIPLINARE PER INCARICO DI RAPPRESENTANZA A DIFESA DEL COMUNE DI PER LA
RESISTENZA AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO DA DINANZI A**

TRA

Il Dott. in qualità di Il Responsabile del Settore il quale interviene nel presente in nome per conto e nell'interesse del Comune di Gioia Tauro in forza di Decreto Sindacale n. d'ora innanzi per brevità indicato semplicemente "Avvocato

E

L'Avvocato.....i, con studio in Via cod. fisc. Partita Iva

d'ora innanzi per brevità indicato semplicemente "Avvocato"

PREMESSO CHE :

- con deliberazione della G.M. è stata autorizzata la costituzione del Comune di Gioia Tauro nel giudizio promosso da..... dinanzi a ed avente ad oggetto (indicare riferimenti) ovvero di promuovere giudizio nei confronti di per ottenere demandando all'Avvocatura comunale l'individuazione del professionista cui conferire incarico *ad litem*, atteso le ragioni di Incompatibilità / conflitto di interesse/ assenza prolungata per malattia e prossima scadenza di termine (specificare) ;
- che presso l'Ente, previo procedura pubblica, è stato istituito l'elenco dei professionisti Avvocati cui attingere nel caso di conferimento a professionista esterno all'Ente di incarico ad Litem;
- che con determinazione dell'Responsabile dell'Avvocatura Comunale all'Avvocato è stato conferito l'incarico di promuovere / resistere in giudizio in nome e per conto del Comune di Gioia Tauro (*da completare con riferimento al singolo giudizio*)

DATO ATTO CHE:

- 1) L'avv.In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi di collaborazione ad ex dipendenti del Comune di Gioia Tauro che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del predetto Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Gioia Tauro
- 2) Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Responsabile dell'Avvocatura comunale il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Avv. hanno dichiarato , sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale abbia ricevuto altre utilità dal medesimo Professionista.

TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

Il Dr. Nella qualità di Responsabile del in esecuzione in esecuzione alla deliberazione della G.M n. Del..... dichiarata immediatamente eseguibile con cui l'Amministrazione comunale ha deliberato la costituzione e resistenza in giudizio dell'Ente avverso il e della determinazione RG n. del con cui si è proceduto all'individuazione e alla nomina dell'Avv. --- del foro di quale difensore di fiducia dell'Ente conferisce all'Avvocato che accetta l'incarico di assistenza difesa legale in giudizio nella resistenza avverso avanti al ----- promosso dalla -----l. per l'-----

ART. 2 OBBLIGHI DELL'AVVOCATO

L'Avvocato si impegna ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

L'Avvocato si impegna ad eseguire personalmente il patrocinio legale affidato sotto la propria responsabilità, senza vincolo di subordinazione, nel rispetto delle discipline legali, professionali e deontologiche che regolano la professione forense.

L'Avvocato potrà avvalersi sotto la propria responsabilità di sostituti e collaboratori per lo svolgimento dell'incarico conferitogli. Nel caso in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni amministrative l'Avvocato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, senza aggravio di spesa per l'Ente. La scelta è fatta liberamente dall'Avvocato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione committente

L'Avvocato si impegna, altresì, a non accettare incarichi professionali incompatibili con l'oggetto del presente contratto per tutta la durata del rapporto professionale instaurato.

Nel corso dell'incarico il legale con riferimento alla controversia affidata si impegna a:

a- definire la strategia difensiva d'intesa con l'Amministrazione nella persona del Responsabile del Servizio interessato e del Sindaco;

b. fornire a tal fine pareri sia scritti che orali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da assumere, anche al fine ultimo di adottare atti in autotutela tesi ad evitare pregiudizi per l'amministrazione che resta comunque libera di determinarsi autonomamente;

c. prospettare eventuali soluzioni stragiudiziali e redigere, se necessario, il relativo atto di transazione, d'intesa col responsabile del Servizio competente, senza alcuna spesa aggiuntiva per il Comune rispetto all'importo preventivato di cui al successivo

d- presentare, all'esito del giudizio un parere motivato in ordine alla sussistenza di motivi di gravame del provvedimento decisorio (sentenza o altro)

e- ogni altra attività correlata e/o funzionale alla completa difesa dell'ente

ART. 3 DOVERE DI INFORMAZIONE

L'Avvocato incaricato si impegna a relazionare e tenere informata costantemente l'Amministrazione circa l'attività di volta in volta espletata. I documenti prodotti in giudizio, quelli di controparte e quelli extragiudiziali che compongono il fascicolo a qualsiasi titolo, sono di volta in volta digitalizzati dalla copia originale e spediti via mail all'Ufficio Segreteria Comunale che provvederà al loro inoltro al Responsabile del servizio interessato per sorvegliare la controversia, al Sindaco e/o all'Assessore delegato, per sovrintendere al competente per quanto di competenza.

ART. 4 OBBLIGHI INFORMATIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO CONTENZIOSO.

L'avvocato si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa,

comunque, almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio-alto, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'ENTE

L'Amministrazione, per il tramite del responsabile del Servizio competente, metterà a disposizione dell'Avvocato: la copia conforme della delibera di giunta di resistere in giudizio, il relativo decreto sindacale di nomina, nonché tutta la documentazione necessaria per la trattazione della controversia. Ogni altra informazione potrà essere richiesta direttamente dall'Avvocato all'ufficio interessato, che dovrà evaderla tempestivamente. L'Avvocato riceverà copia degli atti, salvo che debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

ART. 6 . INCOMPATIBILITA'

L'Avvocato dichiara, sotto la propria responsabilità, che al momento del presente incarico, non ricorre alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto d'interessi rispetto all'incarico accettato, alla stregua delle norme stabilite dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dell'ordinamento deontologico professionale, nonché l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di condizioni di incompatibilità. In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgere di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà secondo legge per revocare l'incarico.

ART. 7 ASSICURAZIONE

L'Avvocato dichiara di essere in possesso di copertura assicurativa per i rischi professionali, i derivanti dall'esercizio dell'attività professionale con la compagnia assicuratricePOLIZZA N- a norma dell'art. 9 della L. 27/2012 di conversione del D.L. 24 gennaio 2012: con un massimale di € (euro);

. Art. 8 COMPENSI E SPESE – ANTICIPAZIONI

In conformità a quanto disposto dall'art. 7 del regolamento comunale sul conferimento degli incarichi di patrocinio legale approvato con deliberazione della GM n. 91 /2016 il compenso per lo svolgimento dell'incarico è stato determinato in complessivi € (comprensivo di IVA 22%, CPA 4% e spese generali) , in forza di preavviso di parcella presentato dall'avv. e agli atti prot. del e si articola come segue:

- a) Fase di studio della controversia: euro (oltre IVA e CPA a detrarre R.A.) e così per € oltre ad € per R.A.
- b) Fase introduttiva del giudizio: euro oltre IVA e CPA e detratta R.A.) e così per €, oltre ad € per R.A.

c) Fase decisionale: euro (oltre IVA e CPA e detratta R.A.) così per complessive €, oltre ad € 660,00 per R.A.

(per la determinazione del corrispettivo richiamare altresì il contenuto di interesse (caso A) caso B) previsto dal citato articolo 7 del regolamento suddetto che in calce si riporta¹)

¹ **ART. 7 Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio**

1. Il corrispettivo (onorari) al professionista esterno sarà determinato con le riduzioni di seguito indicate assumendo quale valore di partenza il parametro di cui alla tabelle forensi allegate al DM n. 55/2014 ridotto del 25% per i giudizi di valore fino a €520.000,00 (di seguito indicato quale misura tariffaria minima) oltre iva e cpa con esclusione del rimborso forfettario del 15%.

2. Per i giudizi di valore superiore a €520.000,01 il corrispettivo (onorari) al professionista esterno sarà determinato con le riduzioni di seguito indicate assumendo quale valore di partenza il parametro di cui alla tabelle forensi allegate al DM n. 55/2014 ridotto del 10% (di seguito indicato quale misura tariffaria minima) oltre iva e CPA con esclusione del rimborso forfettario del 15%, e con ulteriori riduzioni come di seguito indicate:

1) nella misura tariffaria minima, come fissata al comma B, ridotta del 40%, nei casi di soccombenza o abbandono del giudizio;

2) nella misura tariffaria minima, come fissata al comma B, ridotta del 30% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite;

3) nella misura tariffaria minima, come fissata al comma B, ridotta del 20%, in caso di esito pienamente favorevole.

3. Con riferimento sia al comma 1 che al comma 2 qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso - eccetto il riconoscimento delle spese vive debitamente documentate -, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

4. Qualora la sentenza favorevole all'ente compensi parzialmente le spese di lite è dovuta per intero la quota del compenso giudizialmente liquidato, mentre sulla quota sulla quale è caduta la compensazione le competenze nella misura ridotta del 30% di cui al comma 2. E' esclusa la possibilità di applicare gli aumenti previsti per le singole fasi di attività. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

5. Con riferimento sia al comma 1 che al comma 2, nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenze.

6. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio, come da schema allegato al presente Regolamento. Il responsabile dell'Ufficio legale provvederà all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione.

7. Con riferimento sia al comma 1 che al comma 2, su richiesta del professionista e compatibilmente alle disponibilità di cassa dell'ente, potrà essere riconosciuto un anticipo, a valere sulle voci di spese processuali, in misura non superiore al 60 % del importo presunto indicato in parcella. Sarà anticipato altresì un importo corrispondente al 10 % della somma riportata nel preventivo di massima, relativa ai compensi professionali.

8. Tale importo, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, sarà oggetto di compensazione.

9. Ai fini della presente disciplina e con riferimento al solo comma 2, per sentenza favorevole all'Ente si intende ogni statuizione emessa da organi giurisdizionali o arbitrali, che, qualunque sia la sua natura e qualificazione formale, decidendo in rito o nel merito, ancorché in via non definitiva, comporti i seguenti risultati:

A) AZIONI RISPETTO ALLE QUALI L'ENTE È CONVENUTO/RESISTENTE:

1. L'importo di cui sopra, nel rispetto delle disposizioni regolamentari potrà essere derogato solo nel caso e nei limiti in cui la sentenza che definisce il giudizio condanni le controparti a rifondere al Comune spese legali di importo superiore a quello massimo convenuto. I compensi pattuiti comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale incluse le attività accessorie alla stessa. Nel compenso sono ricomprese le spese forfettarie e quelle di trasferta, che saranno espresse in modo distinto e dettagliato in sede di fatturazione e liquidazione. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo.
2. Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari preventivi impegni di spesa, pena il mancato pagamento. Allorquando, eccezionalmente, si presenti la necessità di svolgere prestazioni non comprese nel preventivo pattuito, il legale, durante l'esercizio finanziario in corso in cui si presenta l'evento, dovrà tempestivamente avvertire l' "Amministrazione" in modo tale da consentire, valutata la situazione, di assumere ulteriore impegno di spesa per consentire il proseguo dell'incarico. In assenza di conferma del preventivo integrativo, il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale. La liquidazione della spesa avverrà per fasi così come previsto dall'art. 5 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, previa emissione di apposite fatture. - Fase di studio della controversia; - Fase introduttiva del giudizio; - Fase decisionale, con possibilità di accorpate in una sola fattura pro-forma le prestazioni di più fasi.
3. Su richiesta del professionista e compatibilmente alle disponibilità di cassa dell'ente potrà essere riconosciuto un anticipo, a valere sulle voci di spese processuali, in misura non superiore al 60 % del importo presunto indicato in parcella. Sarà anticipato altresì un importo corrispondente al 10 % della somma riportata nel preventivo di massima, relativa ai compensi professionali.

Tale importo, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, sarà oggetto di compensazione.

a) per le azioni impugnatorie, la statuizione giudiziale lascia intatto il provvedimento amministrativo impugnato;

b) per le azioni volte ad accertare od ottenere ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, la domanda sia stata accolta in misura non superiore al 30% di quanto richiesto;

c) per tutte le altre azioni, la domanda non sia stata accolta nemmeno in parte;

B) AZIONI PER LE QUALI L'ENTE È ATTORE/RICORRENTE:

a) per le azioni volte ad accertare od ottenere, a qualsiasi titolo, ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, la domanda sia stata accolta per almeno il 50% di quanto richiesto;

b) per tutte le altre azioni, la domanda sia stata accolta almeno per il 50 %

C) SENTENZA FAVOREVOLE ALL'ENTE A SEGUITO DI TRANSAZIONE DELLA LITE.

Ai fini della presente disciplina, costituisce sentenza favorevole all'Ente ogni decisione che dichiari l'estinzione del giudizio a seguito dell'avvenuta transazione della lite in corso di giudizio. Per le cause volte ad accertare od ottenere, a qualsiasi titolo, ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, il comma 1 si applica soltanto quando la transazione abbia comportato un risultato utile per l'Ente superiore al 50 % dell'oggetto del contendere, in termini di risparmio di spesa per le azioni proposte avverso l'Amministrazione ed in termini di maggiore entrata per le azioni proposte dall'Amministrazione nei confronti di terzi.

Art. 9 – ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenze, senza ulteriori oneri per l'Ente.

Art.10 – RECESSO

L "Amministrazione" ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da inviare via PEC o con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto. A

ART. 11– RINUNCIA ALL'INCARICO

L'Avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti stabiliti nei compensi e pagamenti indicati nel contratto. Qualora le prestazioni relative alla fase processuale interrotta non sia completata, il compenso sarà ridotto in proporzione.

ART. 12 – DOVERE DI RISERVATEZZA

L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico a lui conferito ed accettato ed a rispettare le disposizioni previste dal D,Lgs. 196/2003.

ART. 13- MISURE ANTICORRUZIONE E CLAUSOLE DI COMPORTAMENTO.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2016-2018 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15/2016 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Avvocato si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Gioia Tauro , approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 203/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni

Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI

L'Amministrazione dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e presta il consenso, nei limiti di cui agli artt. 1 e ss. del menzionato decreto legislativo, per il trattamento dei dati sensibili relativi alla causa ed al relativo procedimento in oggetto che verranno utilizzati dall'Avvocato, dai suoi collaboratori e dal domiciliatario solo per l'attività giudiziale e stragiudiziale.

ART. 15– CONDIZIONI FINALI

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e delle altre disposizioni di leggi vigenti in materia. Il presente atto viene redatto in carta libera in 2 originali e si compone di n.pagine ed è soggetto a registrazione a cura dell'Amministrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegato al D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto,

Per l'AMMINISTRAZIONE: Dott.....

L'Avvocato: Avv.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente e incondizionatamente le clausole del presente contratto di conferimento di incarico di cui agli artt. 2,4,8, 9 e 12

Per l'AMMINISTRAZIONE: Dott.....

L'Avvocato: Avv.

